

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 1 (Finalità)

1. È istituita presso l'Ateneo la Scuola di Dottorato di Ricerca (di seguito indicata come Scuola) dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito indicata come Uniss), con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività di servizio e supporto relative ai Corsi di Dottorato di ricerca. Alla Scuola afferiscono tutti i Corsi di dottorato con sede amministrativa presso Uniss e possono fare riferimento eventuali Corsi consorziati.

2. In particolare **la Scuola** svolge, fra l'altro, i seguenti compiti:

- promuovere e incrementare la **collaborazione tra i Corsi di dottorato ed il contesto sociale, istituzionale ed economico esterno** (istituzioni, aziende, Enti, ecc.), anche con funzioni di raccordo con ulteriori organi e uffici dell'Ateneo;
- promuovere e curare la **pubblicizzazione**, anche a livello internazionale, della complessiva offerta di Uniss relativamente al terzo livello della formazione universitaria, e contribuire al rafforzamento del **sistema di comunicazione** dei singoli Corsi di dottorato;
- promuovere l'**internazionalizzazione** dei Corsi di Dottorato, in particolare favorendo la mobilità dei docenti, ricercatori e dottorandi;
- definire, ove possibile, **sistemi comuni di selezione e di valutazione dei dottorandi**, anche con sistemi di comunicazione a distanza per agevolare la valutazione di dottorandi stranieri;
- contribuire all'individuazione e all'organizzazione di **attività formative comuni**, specie in relazione a Corsi di dottorato appartenenti alla medesima macro-aree scientifico-disciplinari;
- promuovere il coordinamento e, laddove possibile, la gestione coordinata, di **servizi comuni** (accoglienza, organizzazione di corsi di lingua per i dottorandi stranieri, ecc.);
- curare la predisposizione degli **schemi di bando per l'ammissione ai corsi di dottorato**, e, in generale, supportare l'attività amministrativa dei singoli Corsi di dottorato, formulando proposte e indicazioni, con lo scopo di uniformare le attività;
- promuovere un sistema di **autovalutazione e monitoraggio delle carriere dei dottori di ricerca** condiviso e uniforme;
- contribuire con l'Ateneo all'attività di **inserimento nel mondo del lavoro** dei dottori di ricerca.
- contribuire all'individuazione e alla definizione delle modalità di **utilizzo di foresterie**, da dedicare in particolare ai dottorandi, ricercatori e docenti stranieri;
- contribuire all'adempimento delle **altre attività** indicate nel Regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca;

3. Alla Scuola è assegnato un Responsabile amministrativo, con la funzione di supporto amministrativo ed organizzativo alla gestione dei Corsi di dottorato e della Scuola stessa.

Articolo 2 (Organi della Scuola)

Sono organi della Scuola: il Direttore della Scuola ed il Consiglio della Scuola.

Articolo 3 (Direttore della Scuola)

1. Il Direttore della Scuola la rappresenta e presiede il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore tra i professori ordinari dell'Ateneo in possesso di adeguato curriculum scientifico.
3. Il Direttore dura in carica tre anni.

Articolo 4 (Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è costituito dai coordinatori dei Corsi di Dottorato e da due rappresentanti dei Dottorandi, uno di area umanistica e uno di area scientifica.
2. La composizione del Consiglio può essere integrata con rappresentanti – senza diritto di voto – di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola.
3. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - definire le **linee programmatiche**, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola;
 - **promuovere e incentivare la collaborazione scientifica e, in genere, culturale** nelle attività di didattica e di ricerca svolte dai dottorati con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali, ove possibile a Consorzi di Scuole di Dottorato in forma anche interdisciplinare;
 - promuovere ed organizzare **attività formative di base comuni** ai diversi Corsi di Dottorato;
 - esprimere parere relativamente alla **proposta di istituzione di nuovi Corsi di Dottorato**;
 - presentare al Consiglio di Amministrazione **richieste di finanziamenti** per lo svolgimento delle attività dei Corsi di Dottorato;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione la **ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi per il funzionamento dei Corsi**;
 - proporre le **modalità e i criteri di attribuzione di borse di studio** e di varie forme di sostegno finanziario ai dottorandi, sentiti i Collegi dei Docenti

Articolo 5 (Incompatibilità)

La carica di Direttore della Scuola di Dottorato è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore vicario, Delegato Rettorale, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente della Struttura di Raccordo.